

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1669 del 22/06/2023

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1779 del 21/06/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Determina a contrarre ed ap

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto “*Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini*”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Legge Regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6, avente ad oggetto “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*”;

visto lo “*Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000170 del 18.10.2022 avente ad oggetto “*Conferma del Presidente e nomina del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00275 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto “*Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – (DiSCo)*”

visto altresì il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000173 del 20.10.2022 avente ad oggetto “*Nomina di un componente designato dal Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

visto il Decreto n. 3 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti” per il periodo decorrente dal 1 aprile 2023 fino al 30 giugno 2023*”;

vista la determina direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto “*Conferimento incarico ad interim della PO denominata D1-Gare e contratti presso l’Area3-Gare e contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 recante “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”;

vista la determinazione G17386 del 09/12/2022 della Regione Lazio avente ad oggetto “Attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2022 n. 726 recante: "Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna." Programmazione delle risorse relative all'esercizio finanziario 2022" - Perfezionamento della prenotazione di spesa n. 2022/63403 per l'importo di euro 335.000,00 a favore di DiSCo Lazio Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, codice creditore 88300 capitolo U0000H41973, esercizio finanziario 2022.” si determina di perfezionare la prenotazione di spesa n. 2022/63403 per una quota parte di cui euro 335.000,00 sul Capitolo U0000H41973 programma 04 - missione 12 - piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, es. fin. 2022 in favore di DiSCo Lazio Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, codice creditore 88300, per le seguenti azioni:

a) euro 134.000,00 finalizzati alla continuità operativa dei 2 Centri Antiviolenza istituiti presso gli Atenei statali del Lazio così come segue:

1. Università la Sapienza di Roma, facoltà di medicina e psicologia per un importo di € 67.000,00, IVA inclusa dovuta;

2. Università la Tuscia (VT) per un importo di euro 67.000, IVA inclusa dovuta.

b) euro 201.000,00 finalizzati all’attivazione di 3 Centri Antiviolenza presso poli universitari decentrati statali del Lazio per un costo di euro 67.000,00, IVA inclusa dovuta, per ciascuna struttura;

vista la determinazione direttoriale n. 489 del 2/3/2022. A cui si rinvia per relationem, con la quale è stata indetta una procedura aperta sottosoglia per l’affidamento dei servizi di centro antiviolenza presso l’università “La Sapienza” di Roma (Lotto 1) e presso l’Università “La Tuscia” di Viterbo (Lotto 2) per donne vittime di violenza per il periodo di 12 mesi;

vista la determinazione direttoriale n. 1363 del 19/05/2022, a cui si rinvia per relationem, con la quale è stato affidato il Lotto 1 della procedura aperta di cui sopra all’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa;

vista la determinazione direttoriale n. 1364 del 19/05/2022, a cui si rinvia per relationem, con la quale è stato affidato il Lotto 2 della procedura aperta di cui sopra all’operatore economico Associazione di Promozione sociale Ponte Donna;

visto il verbale di avvio dei servizi di centro anti-violenza presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo per donne vittime di violenza il giorno 13/7/2022 con il quale è stato disposto l’avvio del servizio del centro anti-violenza presso suddetta Università;

visto il verbale di avvio dei servizi di centro anti-violenza presso l’Università “Sapienza” di Roma per donne vittime di violenze il giorno 27/7/2022 con il quale è stato disposto l’avvio del servizio del centro anti-violenza presso suddetta Università;

vista la nota prot. n. 06.01.005489 del 7 giugno 2023, a cui si rinvia per relationem, con la quale il Dirigente ad interim dell’Area 6, coerentemente con quanto disposto dalla determinazione G17386 del 09/12/2022 della Regione Lazio e considerata la necessità di garantire la continuità dei servizi, trasmette il capitolato prestazionale al fine di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso l’Università degli Studi la Sapienza e presso l’Università degli Studi La Tuscia di Viterbo per la durata di 10 mesi decorrenti dal data di stipula del contratto;

vista la nota prot. n. 08.02.0005889 del 21 giugno 2023 con la quale il Dirigente ad interim dell’ Area 6 comunica che gli spazi dedicati ai centri anti -violenza sono:

- Università La Sapienza: Via dei Sardi 61 e Viale dello Scalo San Lorenzo, 61/B (doppio ingresso)
- Università degli Studi della Tuscia: via S. Maria in Gradi n.4

considerato con la nota prot. n. 06.01.005489 del 7 giugno 2023 il Dirigente ad interim dell’Area 6, trasmettendo il capitolato d’oneri e il piano economico della gara, ha stabilito che il valore complessivo ammonta complessivamente ad **€ 90.163,94**, IVA esclusa per il periodo di 10 mesi decorrenti dalla stipula contrattuale così suddiviso:

descrizione	Importo i.e.
-------------	--------------

LOTTO 1 – univ. Sapienza (RM)	€ 45.081,97
LOTTO 2 – univ. La Tuscia (VT)	€ 45.081,97
	€ 90.163,94

considerato che la procedura di appalto è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali (Vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 10.11.2021 n. 7498), pertanto, l'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

ritenuto quindi necessario procedere, anche in linea con le indicazioni regionali, all'indizione di una procedura aperta sotto soglia suddivisa in due lotti, in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per selezionare operatori economici che possano eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara;

visto l'art. 35 comma 1 lett. d) che espressamente prevede che:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX»

considerato che per il servizio in oggetto la soglia di riferimento è 750.000,00 euro e che pertanto la procedura ivi indetta è sottosoglia comunitaria;

visto l'art. 142 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che:

«1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72»;

[...]

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65»;

ritenuto comunque opportuno, ai fini della massima partecipazione e concorrenza, indire una procedura aperta sotto-soglia in conformità all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.*

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

considerato che, sulla base della normativa sopra citata e del valore della procedura, la Stazione appaltante intende espletare la gara mediante una procedura aperta sopra soglia utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio (STELLA), per selezionare un o più operatori economici che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

visto l'art. 1 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;*

visto l'art. 1 comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;

visto il parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 735/2020 secondo cui: *“Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che **non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie**, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie”;*

vista altresì la relazione del 3 agosto 2020 del Presidente f.f. dell'ANAC avente per oggetto: *“Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e nello specifico il par. denominato “Possibilità di ricorso alle procedure ordinarie” in cui si suggerisce al legislatore espressamente che: “Resta aperta la **questione relativa alla possibilità o meno delle stazioni appaltanti** (dapprima espressamente riconosciuta dall'art. 36, comma 2, del Codice) **di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, ivi compresa quella ristretta, anziché a quelle semplificate introdotte dal dl. in commento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Al riguardo, si osserva che, **sebbene l'art. 2 del dl. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno. Si suggerisce pertanto di inserire un riferimento espresso alla possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie, previa adeguata motivazione”;*****

considerato infine l'indirizzo giurisprudenziale per il quale in ogni caso non grava sulla Stazione appaltante un obbligo motivazionale in ordine alla scelta della procedura ordinaria (TAR Palermo, III, n. 1536/2021);

visto l'art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: *“In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla*

medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del **30 giugno 2023**:

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;

visto l'art. 73, comma 4 d.lgs. n. 50/2016 e smi, che prevede espressamente che:

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11”.

visto il DM MIT 2 dicembre 2016 che, con riferimento alle procedure aperte sottosoglia, all'art. 2 comma 6 prevede espressamente che:

“Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”

considerato che alla luce delle disposizioni normative soprarichiamate, in riferimento ai termini di presentazione delle offerte, la Stazione appaltante fisserà un termine non inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale per via elettronica;

visto l'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche in correlazione con l'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi);

considerato che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

a) Offerta tecnica: 80 punti

b) Offerta economica: 20 punti

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1,*

lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;

considerato che la presente procedura consta di due lotti con riferimento a ciascun polo universitario, onde garantire l'attivazione di un centro antiviolenza a presidio di ciascun ambito territoriale;

visto l'art. 71 del Dlgs 50/2016 e smi che prevede, tra l'altro: “[...] tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi [...]”;

considerato che dall'interpretazione congiunta della richiamata previsione dell'Anac e dell'art. 71 cod. contr. pubbl. si evince che l'eventuale sopravvenienza normativa debba essere recepita all'interno dei bandi-tipo cui le Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi e che queste ultime sono, altresì, tenute a recepire direttamente le modifiche normative nelle more dell'aggiornamento dei bandi-tipo da parte dell'ANAC;

visto il Bando tipo 1/2021 dell'ANAC “Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, come aggiornato da ultimo dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.22;

considerato che la documentazione di gara ha recepito le modifiche introdotte dalla sopra richiamata normativa di semplificazione e il Disciplinare di gara è stato altresì redatto sulla scorta dei Bandi tipo 1/2021 dell'ANAC, come aggiornato da ultimo dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.22, con adattamenti dovuti all'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio ed all'introduzione del FVOE di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;**

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “**Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;**

vista la delibera dell'ANAC n. 464 del 27.07.2022 con la quale è stato introdotto il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico), attraverso cui effettuare, a far data dal 9 novembre 2022, le verifiche precedentemente esplesate tramite AVCPASS;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che le previsioni sopra riportate in materia di CAM non sono applicabili alla presente procedura in considerazione dell'assenza degli stessi per la categoria merceologica e per le peculiarità dell'oggetto dell'appalto;

visto l'art. 50 d.lgs. n. 50/2016 e smi in tema di clausole sociali e le Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 di riferimento;

rilevato che, nel caso di specie, non trova applicazione la clausola sociale, trattandosi di servizio di carattere intellettuale nonché di nuova attivazione;

visto l'art. 8 comma 1 lett.b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare”;

considerato che per la presente procedura non si ritiene opportuno né indispensabile prevedere la visita dei luoghi negli elaborati di gara in considerazione dalla natura dell'appalto;

considerato che il par. 5.2 delle Linee Guida n.3 dell' ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recita espressamente: “Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

visto il par. 11 delle “ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I.” a cura del gruppo di lavoro ITACA -Osservatori Regionali Contratti Pubblici che prevede espressamente che: “Quanto al secondo, niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso programma precedente con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse. In merito, in ultimo, alle motivazioni, il DM 14/2018 non detta alcun preciso indirizzo e quindi alcun limite. Le “libere motivazioni” potranno dunque riguardare ad esempio: uno stato di necessità, se non di urgenza; il rischio di non rispettare tempi imposti per accedere a finanziamenti; l'esigenza di pianificare l'attività degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento dell'Ente”;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: “LazioDisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

- a. *per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*
- b. *per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*
- c. *per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);*

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l'art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*”;

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“*Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a) *gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) *i lavori in amministrazione diretta;*
- c) *i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) *gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art 15, comma 1 lett. d) del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“*L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

- a) *appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) *appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) *a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) *in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto Part. 31 comma 1 del Regolamento sopracitato che stabilisce: *“Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è inferiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto non possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

visto Part. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

visto il par. 11 delle “ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I.” a cura del gruppo di lavoro ITACA -Osservatori Regionali Contratti Pubblici che prevede espressamente che: *“Quanto al secondo, niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso programma precedente con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse. In merito, in ultimo, alle motivazioni, il DM 14/2018 non detta alcun preciso indirizzo e quindi alcun limite. Le “libere motivazioni” potranno dunque riguardare ad esempio: uno stato di necessità, se non di urgenza; il rischio di non rispettare tempi imposti per accedere a finanziamenti; l'esigenza di pianificare l'attività degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento dell'Ente”;*

considerato che con il presente appalto è inserito nella “Programmazione Biennale dei Servizi e Forniture 2023-2024”, approvata con delibera del CdA n. 4 del 28 febbraio 2023 (**CUI S08123891007202300019**);

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è Raffaella Lupi;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo di spesa 22034 sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del C.d.A. n. 32 del 30/09/2022 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

vista la legge della Regione Lazio n. 1 del 30 marzo 2023 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;

vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

visto lo Statuto dell’ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di indire una “PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA” per il periodo di 10 mesi ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti;

2.che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

3. di approvare la documentazione di gara;

4. di dare pubblicità dell’Avviso pubblico di gara, in conformità alla disciplina vigente ed al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016*”;

5. di consentire alle società concorrenti l’accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sistema di e-procurement STELLA e sul sito internet dell’Ente: www.laziodisco.it – *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*;

6. di prendere atto che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato l’ammontare complessivo dell’appalto ammonta complessivamente ad **€ 110.000,00**, IVA Inclusa (22%);

7. che la spesa per il servizio sarà prenotata per **€ 109.450,00**, IVA compresa, decurtata della somma di **€ 550,00**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016;

8. di prenotare la somma di **€ 55.000,00**, IVA compresa, relativa al Lotto 1 e per la spesa relativa all’anno 2024 mediante la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato, sul bilancio dell’Ente così suddivisa:

CENTRO ANTI-VIOLENZA LA SAPIENZA				
Anno	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2023	22034	1.03.02.11.005	1	16.417,50 €
2024	22034	1.03.02.11.005	1	38.307,50 €
ONERI ART. 30 COMMA 5 BIS DEL DLGS 50/2016				
2024	22034	1.03.02.11.005	1	275,00 €

9. di prenotare la somma di **€ 55.000,00**, IVA compresa, relativa al Lotto 2 e per la spesa relativa all’anno 2024 mediante la movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato, sul bilancio dell’Ente così suddivisa:

CENTRO ANTI-VIOLENZA LA TUSCIA				
Anno	CAPITOLO	PIANO DEI CONTI	ARTICOLO	IMPORTO
2023	22034	1.03.02.11.005	1	16.417,50 €

2024	22034	1.03.02.11.005	1	38.307,50 €
ONERI ART. 30 COMMA 5 BIS DEL DLGS 50/2016				
2024	22034	1.03.02.11.005	1	275,00 €

10. che il responsabile unico del procedimento è Raffaella Lupi;

11. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

12. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **21/06/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **21/06/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	22034	1696	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	38.307,50

2023	22034	1697	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	275,00
------	-------	------	---	----	----	---	----	----------------	---	--------

2023	22034	1698	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	38.307,50
2023	22034	1699	1	12	04	1	03	1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	275,00

Esito istruttoria contabile: ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **COLAIACOMO DAMIANO** in data **21/06/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **COLAIACOMO DAMIANO** in data **21/06/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1779 del 21/06/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **22/06/2023**